



Comune di Verona

SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 NOVEMBRE 1998 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 108 DELL'O.D.G.

Signori consiglieri,

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 recante disposizioni in materia di "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", prevedeva l'obbligo, da parte dei Comuni, di suddividere il territorio comunale in zone, all'interno delle quali articolare i limiti di rumore ammissibili.

Anche la legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ribadisce l'obbligo dei Comuni di provvedere alla classificazione in zone del territorio e all'adozione dei piani di risanamento acustico.

A tal fine fu presentata alla Regione domanda intesa ad ottenere un finanziamento nell'ambito del Piano Triennale per la tutela dell'Ambiente 1994/1996, che prevedeva, in una prima fase, l'affidamento di un incarico professionale finalizzato alla zonizzazione e caratterizzazione acustica del territorio comunale nonché alla redazione di un piano di risanamento ed in una seconda fase l'attuazione dei primi interventi pilota per la mitigazione del rumore.

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente 14 settembre 1996 sono stati assegnati al Comune di Verona, nell'ambito di detto piano, L. 500.000.000, erogati per il tramite della Regione, per lo studio di zonizzazione del territorio comunale e la successiva proposta per la redazione di un piano per il disinquinamento acustico, nonché per la realizzazione dei primi interventi pilota.

Con deliberazione n. 365 del 17 marzo 1995, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'indizione di una gara per un concorso di progettazione avente per oggetto la zonizzazione acustica del territorio comunale e la redazione di un piano per il disinquinamento acustico.

La Commissione incaricata di provvedere alla valutazione dei progetti e delle offerte presentate in sede di gara, ha individuato nel progetto presentato dalla Società "Consulenti Ambientali S.r.l." di Genova quello maggiormente conveniente per l'Amministrazione Comunale.

A seguito di aggiudicazione formale con la stessa Società fu pertanto stipulato il contratto n. 69935 in data 11 aprile 1996.

In data 31 gennaio 1997 la Società Consulenti Ambientali S.r.l. ha consegnato la proposta di zonizzazione acustica.

Il progetto prevede tre distinte articolazioni:

- a) zonizzazione del territorio comunale, ovvero una distinzione dei diversi ambiti cittadini sulla base della destinazione urbanistica e delle caratteristiche funzionali omogenee delle aree urbane;

- b) caratterizzazione del territorio per l'esatta individuazione dei livelli di rumore esistenti, rappresentata come linee di isolivello;
- c) individuazione delle linee d'intervento per la riduzione del rumore nelle diverse zone e redazione di un progetto preliminare per il risanamento acustico con indicazione delle priorità.

Obiettivo dell'intervento e' dotarsi di uno strumento di valenza urbanistica che possa fungere da supporto per la gestione del territorio ed inoltre che abbia la possibilita' di valutare preventivamente ogni nuovo insediamento o intervento, pubblico o privato, che possa comportare modifiche acustiche allo stato ambientale preesistente.

Detta gestione sara' possibile poiche' il progetto prevede la restituzione a cura dei progettisti dei dati digitalizzati e sovrapponibili al Sistema Informativo Territoriale Comunale (SIT), inteso come data base e cartografia di riferimento per il futuro, di tutti gli operatori, gestibile con software "dedicato" per la parte previsionale.

Il piano acustico in argomento e' stato realizzato, ed a sua volta interagisce con i Piani di Programmazione al presente adottati o in fase di adozione in sede comunale (PUT, PRG, PIP, VIABILITA', ecc.).

Per la redazione della proposta di zonizzazione la societa' incaricata ha seguito i criteri orientativi della Regione Veneto per la suddivisione del territorio comunale (D.G.R. 21 ottobre 1993 n. 4313) che pone come principi generali:

- utilizzo di carta tecnica regionale in scala 1:5000;
- non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare zonizzazioni troppo frammentate;
- tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o sedi di elementi fisici naturali salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidano con la zonizzazione di P.R.G.;
- realizzare la zonizzazione a partire dalle caratteristiche territoriali esistenti.

Il piano di zonizzazione acustica e' quindi finalizzato ad ottenere:

- 1) uno strumento di valenza urbanistica che sia di ausilio per la gestione del territorio;
- 2) il confronto con la situazione acustica rilevata (caratterizzazione) al fine di verificare dove siano necessari piani di risanamento.

Tale piano in buona sostanza diventera' fonte di informazione e duttile strumento di previsione e di valutazione sia della documentazione di impatto acustico (prevista dall'art. 8 della citata l. 447/95) che della verifica dei progetti di risanamento acustico.

La normativa prevede le tre fasi di intervento sopradescritte e precisamente:

- a) zonizzazione del territorio;
- b) caratterizzazione del territorio con l'individuazione dei livelli di rumore esistenti;
- c) predisposizione del piano di risanamento acustico.

Avendo la Societa' incaricata consegnato la proposta di zonizzazione acustica e gli elaborati grafici, sono stati avviati incontri e consultazioni sul progetto di zonizzazione acustica e richiesti i pareri ritenuti opportuni, pur non espressamente previsti dalla legge. In particolare in data 18 febbraio 1997 e' stato richiesto ai settori Urbanistica, Traffico e a tutte le Circoscrizioni di formulare proprie eventuali osservazioni relative al piano di zonizzazione proposto.

Si e' poi ritenuto opportuno, in una fase successiva, ampliare i soggetti interessati, acquisendo anche le osservazioni dell'Unita' Sanitaria Locale, cui il piano e' stato inviato in data 19.11.1997.

Detti pareri vengono di seguito riportati accorpendo alla fine degli stessi le controdeduzioni formulate dalla Società' incaricata.

OSSERVAZIONI FORMULATE DAL SETTORE TRAFFICO - DALLE CIRCOSCRIZIONI 1, 3, 5, 7, 8 E DALL'ULSS.

Visto il parere espresso dal Settore Traffico in data 19 marzo 1997, di cui copia in atti, con le seguenti considerazioni ed osservazioni:

- * "a pagina 9 della relazione s'asserisce "E' da notare che se l'obbiettivo del piano e' la fluidificazione del traffico, quest'obbiettivo non necessariamente coincide con il risanamento acustico, ove una maggiore velocità' dei mezzi di trasporto si traduce in un aumento della rumorosità", tale affermazione contiene un'impropria equazione, fluidificazione del traffico = aumento di velocità' dei veicoli, quando invece l'obbiettivo della fluidificazione e' quello di rendere il movimento dei veicoli più regolare limitando frenate e fermate;"
- * "a pagina 58 della relazione s'asserisce "Per quanto riguarda le grandi infrastrutture di trasporto (autostrade, ferrovie, strade di grande comunicazione) sono state inserite tutte in classe IV, come previsto dal DPCM 1 marzo 1991. Le bozze di classificazione di queste infrastrutture elaborate dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 447/95, prevedono un loro inquadramento in classe V. Ciò potrebbe avere una sua logica in quanto non esiste un interesse generale di protezione della sede stradale o ferroviaria.
Molto diversa appare la problematica legata alle abitazioni prospicienti tali infrastrutture, le quali, a parere degli estensori di questa zonizzazione, debbono comunque essere protette in modo tale da garantire il rispetto dei limiti della classe IV", tale scelta non e' condivisa dall'Ufficio scrivente in quanto fisserebbe, nelle condizioni attuali, dei parametri per le strade di scorrimento e le strade interquartierali, difficilmente rispettabili se non con interventi infrastrutturali di rilevante impegno finanziario, creando i presupposti per pesanti interventi sul traffico".

Visto il parere espresso dal Consiglio della I Circoscrizione nella seduta del 9.4.1997, di cui copia in atti, con le seguenti considerazioni ed osservazioni:

- * "La mancanza del rilevamento dello stato di fatto relativamente all'analisi della rumorosità impedisce la comprensione della classificazione esposta nella grafica allegata. A miglior precisazione non sembra che la classificazione fatta sulla base della normativa regionale sia stata condizionata in alcun modo dalla realtà dello "stato del rumore" o ancora dalle esperienze di altre città, derogando alla legge. Poiché l'adozione della "zonizzazione acustica" e' obbligatoria, risulterebbe indifferente esprimere un parere in merito considerate la non sufficiente chiarezza degli obiettivi e la difficile lettura degli elaborati a disposizione, carenti sull'analisi della situazione attuale".

Visto il parere espresso dal Consiglio della 3^ Circoscrizione nella seduta del 18 marzo 1997, di cui copia in atti, con le seguenti considerazioni ed osservazioni:

- * "La zonizzazione effettuata non sembra in linea con tali disposti di legge in quanto sono stati adottati dei criteri che rispondono alle finalità di tipo pratico, ma non sono finalizzati al miglioramento della situazione acustica del territorio. E' infatti strano che la quasi totalità' del territorio comunale sia classificato in classe IV che e' il massimo livello per le zone residenziali. La D.G.R. n. 4313 definisce le zone di classe IV come "le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività artigianali". Con la zonizzazione prospettata si ipotizza un peggioramento delle condizioni di salute

dei cittadini ovvero un aumento del livello sonoro fino al raggiungimento del massimo consentito.

Poiché una delle principali sorgenti di rumore e' costituita dal traffico veicolare, risulta che la presenza di una arteria stradale condiziona non solo la fascia ad essa adiacente ma anche il territorio oltre tale fascia.

- * Non si condivide che nei criteri di partenza adottati nel Piano dal settore Ecologia del Comune vi sia stato come riferimento il P.U.T. che doveva tener conto del Piano di zonizzazione, non il contrario.
- * Non si e' compresa la scelta di adottare i criteri previsti dalla D.G.R. n. 4313 ove al punto 4.0 indica quattro parametri mentre nel Piano a pag. 19 ne vengono indicati 3 (punto 4.3.2) con possibile conseguente stravolgimento dei punteggi assegnati.
- * Per quanto riguarda le attività commerciali e' stato adottato un criterio diverso rispetto a quello indicato dalla Regione e cioè mq/ettaro invece che mq/abitante. Inoltre per l'attività artigianale la Regione al punto 4.0 inserisce in questo parametro solamente le attività artigianali di tipo produttivo assimilabili, sotto certi aspetti, ad attività industriali. E' necessario sia chiarito se e' stata fatta una scrematura oppure per comodità statistica siano stati inseriti tutti i codici corrispondenti alle lavorazioni artigiane del Servizio Tributi (pag. 18).
- * Si prende atto che le scuole di ogni ordine e grado sono state classificate in classe I circondate pero' da zone di classe IV. Si ha l'impressione che alcuni punteggi riportati nelle tabelle riassuntive non corrispondano ai parametri e quindi diviene necessario un controllo approfondito.
- * Non si condividono i criteri per lo svolgimento di manifestazioni temporanee all'aperto poiché si verrebbe a trasformare le zone a carattere residenziale in zone esclusivamente industriali in quanto sarebbero ammessi 70 dB ovvero livelli sonori previsti per tali zone industriali.
Ingiustificabile l'abbandono del criterio differenziale come strumento di difesa così come proposto dalla relazione.
- * Non e' inoltre definita la durata della temporaneità delle manifestazioni.
- * Si dovrà tener conto della D.G.R. 4313 punto 5.0 ove si invitano le Amministrazioni Comunali a non condizionare la classificazione di un ambito territoriale alla presenza di un asse viabilistico o linea ferroviaria ma ad istituire delle fasce di protezione del nastro stradale da inserire in classe IV.
- * Il Piano Preliminare di P.R.G. classifica le zone a parco dell'Adige e della Spianà. Le aree del futuro parco dell'Adige sono per gran parte destinate a verde pubblico o sportivo così pure nel vigente P.R.G. tali zone assumono classificazione simile. Si registra quindi una grave carenza dovuta alla mancata classificazione di tali aree che devono pertanto essere classificate.

Visto il parere espresso dal Consiglio della 5^a Circoscrizione nella seduta del 17.04.1997, di cui copia in atti, con le seguenti considerazioni ed osservazioni:

- * "Dalla lettura della relazione si possono rilevare due limiti della relazione stessa.
Il primo limite dipende dai criteri per la zonizzazione fissati dalla normativa regionale (DGR 4313/93) in particolare per le zone II,III,IV.
Il secondo limite deriva dalla scelta di utilizzare le "Zone Omogenee" così come definite dalla delibera consiliare n. 96 del 20.06.78."
- * "A questi limiti la ditta incaricata ha cercato di ovviare, come specificato nelle conclusioni della relazione, adottando criteri di calcolo difformi rispetto a quelli indicati dalla normativa sull'esempio di altri comuni veneti e non (VI, PD, GE).
Il risultato ottenuto e' abbastanza vicino alla situazione reale anche se piuttosto grossolano.

Va rilevato comunque che solo una revisione o un aggiornamento dei citati riferimenti normativi può permettere una zonizzazione più vicina alla situazione reale e/o alle esigenze della cittadinanza.

Non è chiaro dalla relazione, se la scelta di utilizzare le "zone omogenee" sia stata una scelta "opportunistica" della ditta, esistendo per queste zone i dati statistici di riferimento, o se le stesse siano state utilizzate su precisa indicazione dell'Amministrazione.

Un diverso criterio di individuazione delle zone omogenee avrebbe comportato una ulteriore compensazione delle incongruenze derivanti dai criteri della normativa regionale".

Visto il parere espresso dal Consiglio della 7^a Circoscrizione nella seduta del 24.3.1997, di cui copia in atti, con le seguenti considerazioni ed osservazioni:

* "Si ritiene che la zonizzazione acustica come indicata nella planimetria rispetti la realtà della situazione ad eccezione delle zone 63 (Casotti) classe III e 64 (Mattozze) classe II che possono considerarsi in effetti omogenee e quindi entrambe di classe III. Si riscontra pertanto una discordanza tra quanto indicato sulla mappa e quanto riportato a pag. 45 (zone in mappa stessa mentre a pagina 45 zone diverse)".

Visto il parere espresso dal Consiglio della 8^a Circoscrizione nella seduta del 19.03.1997, di cui copia in atti, con le seguenti considerazioni ed osservazioni:

* "parere favorevole in linea di massima, però riservandosi di chiedere integrazioni entro breve tempo e chiedendo nel contempo che l'area ex Sapel di Montorio che nel P.R.G. figura come zona industriale, sia classificata zona a servizi e che l'area agricola vicina alla Frazione di Quinto rimanga tale."

Visto il parere espresso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 20 di Verona con nota del 02.01.98, di cui copia in atti, dove sono riportate le seguenti considerazioni ed osservazioni:

"L'obiettivo della legge 447/95 è rivolto alla tutela dell'ambiente esterno ed abitativo da inquinamento acustico. A tale scopo è prevista la classificazione del territorio comunale per l'applicazione dei criteri di qualità e l'adozione dei piani di risanamento nel caso di superamento dei valori di attenzione o di non rispetto dei valori di qualità.

Ciò premesso, di particolare interesse per la tutela sanitaria della popolazione risultano essere le classi III e IV in quanto interessano il maggior numero di persone. Infatti la classe II comprende aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, con bassa densità di popolazione, e le classi V e VI si riferiscono ad aree prevalentemente o esclusivamente industriali con scarsità o addirittura assenza di abitazioni.

In questa ottica è stata perciò esaminata, seppure a grandi linee, la proposta di zonizzazione acustica presentata da codesto Settore. Analizzando preliminarmente le tavole riassuntive delle varie ipotesi di zonizzazione, si evidenzia una attribuzione prevalente del territorio cittadino nella classe IV, che rappresenta la zona in cui i limiti del rumore consentiti (55 dBA notturni e 65 dBA diurni) sono i più alti tra quelli previsti nelle zone residenziali. A questi valori, secondo lo studio in oggetto, sarebbero esposti, nell'ipotesi migliore, circa 2/3 della popolazione e in quella peggiore addirittura i 3/4. Cioè, per esemplificare, la maggiore parte della popolazione abiterebbe in aree con "limitata presenza di piccole industrie o aree portuali o aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie o aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con alta presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali".

E' evidente che nonostante aree appartenenti a questa tipologia siano facilmente individuabili sia nel centro città che nelle zone periferiche, tuttavia queste situazioni rumorose non esplicano sempre effetti di molestia in tutta la zona omogenea, così come è stata individuata. In realtà, stando alla nostra esperienza, a fronte di casi specifici di elevato inquinamento acustico, le misure fonometriche eseguite nella maggior parte dei casi non giustificano una attribuzione di questo genere. Sembra cioè che la proposta di zonizzazione, sotto questo aspetto, operi una fotografia in negativo della situazione esistente. Ciò non pare conforme allo spirito né del D.P.C.M. 1.3.1991 né della legge 26.10.1995 n. 447 che, "stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane", hanno come fine la salvaguardia della qualità ambientale e dell'esposizione umana al rumore. E' appena il caso di ricordare che l'esposizione al rumore comporta degli effetti negativi, da non sottovalutare, sulla salute umana e sulla vita di relazione, che possono configurarsi talvolta come semplici molestie ma che non raramente, comportano pesanti interferenze sulla qualità della vita, con alterazioni ad esempio dei ritmi sonno-veglia e conseguentemente condizioni di stress, di fatica cronica, diminuzione dell'attenzione, della capacità di apprendimento e di esecuzione. Passando quindi ad analizzare i criteri metodologici stabiliti dalla Regione per la classificazione delle aree urbane si evidenziano i seguenti parametri:

- densità della popolazione
- densità di attività commerciali
- densità di attività artigianali
- tipologia ed intensità del traffico.

Questi parametri devono essere presenti tutti con un punteggio medio e/o alto per raggiungere i valori previsti per la classe IV, cosa che sembra inverosimile possa verificarsi per la maggior parte delle zone. Appare superfluo fare degli esempi, tuttavia anche scegliendo a caso una via qualsiasi di un quartiere residenziale periferico, o del centro storico o di Veronetta, escludendo gli assi di attraversamento viabilistico e dando per scontato che la densità di popolazione sia alta, appare alquanto improbabile che coesistano intenso traffico veicolare e ferroviario e presenza di attività commerciali e terziarie ed artigianali di una qualche importanza. Si ha l'impressione che con la zonizzazione operata, escludendo le zone più trafficate, sia ammessa la possibilità di implementare i livelli acustici di una quota importante della area urbana e di ridurre la necessità di ricorrere a piani di risanamento. Per quanto riguarda i criteri utilizzati per impostare lo studio in oggetto si esprimono le seguenti considerazioni:

- individuazione delle zone omogenee: la scelta delle zone omogenee appare dettata più che dal rispetto dei principi generali stabiliti dalla Regione (punto 1.0) dalla opportunità di utilizzare dati già disponibili anche se raccolti con finalità diverse: ad esempio dati censuari disponibili presso l'Ufficio Statistica del Comune per la densità di popolazione e dati dell'Ufficio Tributi per la densità di attività commerciali ed artigianali;
- densità media di popolazione: per quanto riguarda la densità media di popolazione espressa in abitanti per ettaro, sono state mutate dall'annuario statistico 79 zone omogenee. Per questo parametro si ventila la possibilità di utilizzare altre classificazioni riferite come più corrette dal punto di vista logico e più tutelanti (vedi pag. 6 dell'appendice 1), che tuttavia non vengono adottate;
- densità di attività commerciali: pag. 16, pag. 42 e tabelle 2A-1 e 2B-1: non si tiene conto del criterio orientativo indicato dalla Regione al punto 4.0 "il valore medio di riferimento è il valore medio del Comune" che risulta essere 10,52; viene invece adottato un criterio di divisione in percentili col quale si attribuisce un punteggio massimo di 3 punti

a tutte le zone che superano il valore di 5,77 (66° percentile) che è inferiore al valore medio di 10,52. In questo modo si ottiene un innalzamento artificioso del punteggio;

- densità di attività artigianali: pagg. 17, 42 e 43 e tabelle 3A-1 e 3B-1: secondo i criteri orientativi della Regione "per attività artigianali sono da intendersi le attività artigianali di carattere produttivo, assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali". Nello studio in oggetto sono state invece probabilmente inserite in questa categoria, indifferentemente e con lo stesso peso, sia le attività industriali che artigiane e laboratori di riparazione; e' evidente che, dal punto di vista dell'impatto acustico, ha un peso ben diverso la presenza in un quartiere di un insediamento industriale con svariati dipendenti rispetto alla presenza di laboratori artigianali e di riparazioni. Ed infatti si arriva ad attribuire il maggior punteggio previsto per questa categoria, e quindi a classificarle come zone ad elevata presenza di attività artigianali (leggi industriali), a zone quali la Città Antica, San Bernardino, San Zeno, San Paolo, Avesa, Centro, Quinto, Marzana, Pigozzo, Trezzolano, Ponte Florio, ecc.;
- l'ultimo parametro che resta da analizzare e' la presenza di traffico veicolare e ferroviario; a tal proposito già nei principi generali al punto 5.0 si suggerisce di tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici e, premettendo che le strade non costituiscono una zona, si specifica che l'esistenza di un asse viabilistico o di una linea ferroviaria potrebbero indurre erroneamente a favorire un salto di zona; in tali casi si suggerisce di creare delle fasce di rispetto da inserire nella zona IV. Non risulta tuttavia che si sia tenuto conto di ciò nella successiva classificazione, per cui sembra che la presenza di un asse viabilistico (o di una linea ferroviaria) condizioni la classificazione inducendo erroneamente ad inserire tale ambito in una classe superiore a quanto previsto dal D.P.C.M. 1.3.1991;
- classificazione acustica delle strade: pag. 48 le strade di quartiere vengono classificate in classe III; tuttavia a pag. 21 lettera c) si afferma che le strade con limite più basso della zona attraversata assumono il valore (più alto) della zona stessa. Essendo quasi tutti i quartieri di Verona in zona IV e' evidente che quasi nessuna strada di quartiere potrà essere in zona III e tanto meno si dovrà provvedere a stabilire delle fasce di protezione delle strade;
- Aree adibite ad attività scolastiche: pag. 30: e' opportuno che anche gli spazi all'aperto di pertinenza delle scuole vengano inseriti nella stessa zona dell'edificio scolastico: si ricorda infatti che, anche se spesso e' invalsa l'abitudine di utilizzare detti spazi come parcheggi, originariamente essi sono destinati alla permanenza all'esterno degli alunni, per lo svolgimento sia di attività ludiche che educativo-sportive;
- definizione delle zone di transizione: pag. 50: nel caso che zone di classe V o VI confinino con zone di classe III e' stata prevista una fascia di transizione di 50 mt, interna alla zona di classe V o VI, nella quale valgono i limiti di classe IV; ciò pare di difficile applicazione nei casi in cui il perimetro di un insediamento produttivo a ciclo continuo coincida con la zona acustica di classe V o VI nella quale e' inserito (vedi abitato di Cadidavid in zona III e cartiera in zona VI);
- Attività all'aperto: pag.53: nel caso siano permanenti si ritiene che debbano adeguarsi ai limiti della zona in cui insistono, se sono temporanee (pag. 54) dovrebbero ottenere di volta in volta l'autorizzazione in deroga come previsto dal punto 4 dell'art. 1 del D.P.C.M. 1.3.1991.

In conclusione si ritiene che una più corretta applicazione dei parametri avrebbe consentito di rilevare una situazione più rispondente alla realtà e, ciò che più conta, più tutelante nei confronti del rischio da inquinamento acustico."

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETA' INCARICATA DELLA PROGETTAZIONE:

In merito alle sopra riportate osservazioni la società incaricata, Consulenti Ambientali s.r.l., sentito il settore Ecologia, ha formulato le seguenti controdeduzioni ai singoli punti:

Settore TRAFFICO:

Osservazione n.1

Si concorda con l'osservazione dell'ufficio Traffico. Se il flusso di traffico e' regolare, con limitate fermate e partenze il livello sonoro diminuisce, semprechè la velocità non sia eccessiva. Da questo punto di vista l'esperienza francese di inserire le rotatorie in luogo dei semafori ha dato dei risultati positivi con riduzioni della rumorosità dell'ordine di 3-5 dB(A).

Osservazione n.2

Fermo restando che al momento attuale le strade principali sono al massimo inquadrare nella classe IV, per cui la zonizzazione proposta e' in questo caso obbligatoria, ribadiamo la nostra opinione, come progettisti, che l'inquadramento delle grandi infrastrutture viarie in classe V, anche per le fasce di pertinenza con presenza di abitazioni, e' un errore. Infatti gli studi epidemiologici confermano che livelli di rumorosità sopra i 65dB(A) di giorno ed i 55 dB(A) di notte sono considerati disturbanti dalla stragrande maggioranza della popolazione, pertanto e' a questi livelli di rumorosità a cui bisogna tendere nel piano di risanamento. Ciò non significa sottovalutare l'osservazione dell'ufficio Traffico, infatti quello del Traffico e' sicuramente il nodo più difficile da sciogliere. Tale problema e' effettivamente risolvibile solo con scelte di difficile attuazione e di "rilevante impegno finanziario". Tuttavia non si ritiene che il problema possa essere eluso innalzando per legge le soglie di accettabilità, ma che vada risolto in tempi medio-lunghi mediante una accorta progettazione e gestione dei piani urbanistici, del traffico e dei trasporti, puntando su mezzi collettivi di trasporto a bassa emissione sonora.

* CIRCOSCRIZIONE 1^ - Centro Storico-

Non si condivide l'osservazione fatta dalla Circoscrizione. Infatti la zonizzazione acustica deve prescindere dalla situazione acustica di fatto ed essere basata unicamente sulla destinazione d'uso del territorio secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai parametri previsti dalla normativa.

* CIRCOSCRIZIONE 3^ "OVEST"

La zonizzazione acustica non e', di per se', finalizzata al miglioramento della situazione acustica del territorio comunale ma alla sua suddivisione secondo le sei classi previste dal DPCM 01/03/1991 ed alla conseguente attribuzione di limiti di zona. Nel procedere a questa suddivisione si deve tenere conto, come previsto dalla normativa, degli strumenti urbanistici e dei parametri riguardanti la popolazione, le attività commerciali e le attività artigianali, secondo elaborazioni statistiche che sono tuttora sperimentali tanto che variano in ragione delle varie leggi regionali di recepimento del DPCM 01/03/1991.

La nostra società, con l'ausilio di un modello matematico di simulazione della diffusione spaziale del rumore ambientale e l'esecuzione di ca. 500 misure sul campo, ha effettuato

anche la mappatura acustica della città che rappresenta una "fotografia" della situazione esistente a livello di inquinamento acustico.

La prosecuzione del nostro incarico, successivamente all'approvazione della zonizzazione acustica, prevede la stesura del Piano di Risanamento Comunale e la redazione di n. 3 progetti pilota. Come si vede la zonizzazione acustica non è che una tappa di una serie di adempimenti che l'Amministrazione Comunale ed i progettisti incaricati stanno portando avanti con l'obiettivo di giungere ai primi effettivi interventi a tutela della salute del cittadino.

Poiché la normativa che disciplina le misure da adottare per la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico è nata da pochissimo tempo ed è tuttora in fase di evoluzione, si è scelto di dare la massima trasparenza ai criteri adottati per giungere alla suddivisione del territorio comunale nelle sei classi previste dal DPCM 01/03/91; tali criteri sono esposti nel capitolo 4 della relazione; l'applicazione degli stessi ha portato alla proposta di zonizzazione che è stata sottoposta al settore Ecologia e da questo alle Circoscrizioni.

La mancanza di un'estesa casistica sull'applicazione dei criteri normativi ha portato gli estensori della zonizzazione acustica a considerare come particolarmente importante l'effettiva possibilità di giungere al rispetto dei limiti di zona; ciò sarà facilitato dalla possibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale, di gestire una suddivisione per zone omogenee che presenti meno discontinuità possibili.

La presenza di ampie porzioni del territorio comunale in classe IV è niente affatto strana in quanto si tratta di territorio densamente urbanizzato e dove, pertanto, si avranno i massimi punteggi nella considerazione dei parametri previsti dalla normativa.

Il criterio di salvaguardia della salute dei cittadini deve essere applicato gradualmente individuando, già nella fase della zonizzazione acustica, delle priorità che sono peraltro stabilite dalla legge (scuole, aree ospedaliere); il miglioramento delle condizioni generali di esposizione a livelli di rumore non è problema che si possa risolvere in poco tempo e, per la sua complessità necessita di interventi graduali ed onerosi la cui applicazione darà frutti solo nel corso degli anni. Inoltre si richiamano le conclusioni (cap.7) della relazione tecnica relativa alla zonizzazione acustica.

Si prende atto che l'osservazione formulata, circa la classificazione delle scuole in zona I, è formulata più come presa d'atto che come vera e propria osservazione. Ribadiamo quanto già espresso al punto 4.2.1 della relazione. Certo sarebbe meglio che gli edifici scolastici fossero circondati da un'adequata fascia di rispetto a verde sullo stile dei campus universitari statunitensi. Purtroppo nella quasi totalità dei casi così non è e non solo per la città di Verona. La realtà è che le scuole sono inserite nel tessuto urbano e che non è pensabile, e forse neppure augurabile per altri aspetti, una loro delocalizzazione. Stando così le cose necessariamente avremo questa commistione tra classe I e classe IV, per cui ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.447/95 si dovrà prevedere un piano di risanamento acustico per praticamente tutte le scuole esistenti.

Nell'elaborazione della zonizzazione acustica si è tenuto conto di quanto emerso dallo studio per il P.U.T., come peraltro stabilito dalla normativa, ma questo non è stato il suo riferimento.

Il quarto parametro individuato dalla DGR 4313 (la quale, è bene ricordarlo, non è una legge ma costituisce una serie di direttive di riferimento non vincolanti) è costituito dal traffico veicolare. Tale parametro, essendo di tipo lineare e non areale, come sono quelli considerati per la determinazione del 1° livello di attribuzione dei limiti di zona, risultava disomogeneo e dunque non è stato considerato in quella fase.

Poiché la metodologia adottata prevede vari livelli di elaborazione che si sovrappongono gradualmente dal 1° al 4°, il traffico veicolare è stato peraltro considerato nel 3° livello riguardante la zonizzazione delle vie di comunicazione.

Le motivazioni riguardanti la scelta dei parametri adottati, anche in difformità da quelli previsti dalla DGR 4313, sono ampiamente spiegate nell'appendice 1.

Il PUT e' stato considerato solo per la classificazione funzionale delle strade nelle classi II,III,IV (punto 5.4.1 della relazione), anche se non e' stato l'unico parametro, poichè, come meglio specificato in relazione, si e' tenuto conto della situazione viabilistica e dei flussi di traffico di fatto. Ricordiamo che l'inquadramento delle strade e' definito dal DPCM, mentre lo stesso non fissa la larghezza della fascia di pertinenza che e' stata definita dai progettisti con i criteri descritti al punto 4.5.3 della relazione. Abbiamo già spiegato perchè nell'elaborazione della zonizzazione acustica per quello che e' il livello da noi definito 1° livello (vedi punto 4.7 della relazione) o di base derivante dall'individuazione delle Zone omogenee non si e' tenuto conto del traffico veicolare. Si ribadisce che essendo il traffico una sorgente sonora lineare non può essere confuso a nostro avviso con le sorgenti areali quali il rumore diffuso proveniente da attività commerciali, artigianali o dalla semplice residenza. Ma anche volendolo considerare come un parametro per la zonizzazione delle zone omogenee, seguendo le indicazioni delle norme regionali riesce difficile pensare ad una sua parametrizzazione. Infatti ogni zona omogenea e' attraversata da strade di diversa tipologia, caratterizzate da traffico più o meno intenso. Quali strade dovrebbero essere prese in considerazione? Tutte quelle che attraversano il quartiere mediando tra intensità di traffico e lunghezza della strada? O considerando solo quelle con il maggior impatto? Si ritiene che la scelta di classificare le strade indipendentemente dal quartiere attraversato e di sovrapporre questa classificazione a quella di quartiere, come realizzato nella zonizzazione, risponde ad un criterio di maggiore obbiettività.

Relativamente al parametro "densità attività commerciali" si precisa che lo stesso e' espresso in "superficie delle attività per superficie zona omogenea"; in tal modo si può avere un indice correlato alla superficie e quindi alla dimensione più o meno industriale della attività artigianale, proporzionale pertanto alle emissioni sonore.

Le attività artigianali riportate a pagina 18 della relazione sono quelle ritenute significative dagli estensori della zonizzazione.

Per quanto attiene i livelli ammessi temporaneamente in concomitanza di manifestazioni all'aperto e la non considerazione del criterio differenziale si fa presente che esse vengono equiparate in sostanza ad attività lavorative ben più frequenti quali i cantieri stradali o edili sulla cui esistenza non crediamo possano essere avanzati dubbi.

Il numero di abitanti nelle varie tabelle può variare leggermente, in quanto sono stati utilizzati dati statistici riferiti ad anni differenti, in funzione della disponibilità dei dati stessi; tuttavia le elaborazioni statistiche effettuate non sono affette da errori di sorta, dato che i dati sono coerenti ed omogenei fra loro.

In previsione di una futura classificazione acustica del territorio comunale più "restrittiva" si propone l'integrazione delle norme di attuazione previste dal capitolo 6 della relazione con la seguente norma:

Nuove attività imprenditoriali

Al fine del progressivo miglioramento del livello di rumore ambientale esistente nelle aree **fortemente antropizzate inquadrate nelle classi III e IV la documentazione di impatto acustico prevista dai commi 2 e 4 dell'art. 8 della L. 447/95 dovrà dimostrare il rispetto dei limiti della classe II per nuove attività previste in zone di classe III ed il rispetto dei limiti della classe III per nuove attività' previste in zone di classe IV.**

* CIRCOSCRIZIONE 5^A -Sud-

Le osservazioni della circoscrizione sono sicuramente pertinenti. L'individuazione di parametri statistici che consentano una efficace rappresentazione della realtà è, nel caso

delle zonizzazioni acustiche, ancora oggetto di sperimentazione. Proprio per questo motivo sono state fatte diverse ipotesi di lavoro che sono state confrontate tra loro. Rimandiamo a quanto precisato nell'allegato 1 della relazione ed alle conclusioni della stessa per la motivazione delle scelte effettuate. Circa l'uso delle zone omogenee come unita' territoriali di base le stesse sono state da noi utilizzate, in accordo con gli uffici tecnici comunali, perché comunemente utilizzate dal Comune in tutti i suoi studi di tipo territoriale e statistico (PRG, PUT). Come e' ovvio per lo studio del territorio occorre disporre di dati statistici organizzati. Tali dati sono disponibili solo in forma aggregata, anche per evitare violazioni del segreto statistico; in particolare l'ufficio statistica del Comune elabora tutti i dati a sua disposizione sulla base appunto delle Zone omogenee. In effetti si sarebbe potuto utilizzare una unita' territoriale piu' piccola e precisamente la sezione censuaria. Tuttavia sulla base della nostra esperienza di zonizzazioni acustiche effettuate utilizzando appunto le sezioni censuarie (per ultima Bolzano) anche questa scelta non appare priva di problemi. Infatti l'uso di unita' territoriali piccole comporta la creazione di molte microaree che, come evidenziato in relazione, non hanno ragione di esistere considerando il fenomeno di diffusione del rumore che non tiene nella realtà conto dei limiti artificialmente previsti sulla carta. Per tale motivo riteniamo che la scelta di utilizzare le zone omogenee sia stata, alla luce del risultato ottenuto, positiva.

* CIRCOSCRIZIONE 7^A -Sud-Est-

La classificazione delle zone omogenee discende dalla sovrapposizione della zonizzazione delle zone censuarie, secondo parametri statistici, con la zonizzazione derivante da particolari destinazioni d'uso del territorio. In base al primo tipo di classificazione la zona 63 (Casotti) risulta in classe III, mentre la zona 64 (Mattozze) in classe II. La differenza e' data dalla presenza nella zona 63 di attività artigianali, assenti nella zona 64. Il secondo tipo di classificazione, prevalente rispetto al primo, inquadra tutte due le aree come zone agricole e quindi inserite in classe III.

* CIRCOSCRIZIONE 8^A Nord-Est -

Come detto in relazione, la zonizzazione acustica non e' uno strumento definitivo; nel corso del tempo potrà essere rivista in concomitanza con la revisione dello strumento urbanistico generale. Allo stato attuale le scelte generali di carattere urbanistico sono state pienamente recepite dalla zonizzazione acustica e, dunque, le aree industriali individuate nello strumento urbanistico generale sono state classificate in classe V o VI mentre le aree agricole sono state classificate in classe III.

ULTERIORI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL'ULSS 20
in data 02.02.98

Criteri Generali

Nelle premesse del documento della USL 20 si intende una critica rispetto alla zonizzazione proposta in quanto la stessa appare poco rispondente alla situazione acustica di fatto. Si dice infatti: "queste situazioni rumorose (alta densità di traffico ed attività umane) non esplicano sempre effetti di molestia in tutta la zona omogenea. In

realtà, stando alla nostra esperienza, a fronte di casi specifici di elevato inquinamento acustico le misure fonometriche eseguite, nella maggior parte dei casi non giustificano un'attribuzione di questo genere". Possiamo aggiungere che anche dalla lettura della mappatura acustica da noi sviluppata si possono vedere forti differenze di livello di inquinamento acustico all'interno delle zone omogenee.

Tuttavia ribadiamo la validità della zonizzazione acustica da noi elaborata in quanto metodologicamente riteniamo sbagliato far dipendere la zonizzazione dalla situazione acustica di fatto: essa deve discendere unicamente dalla destinazione d'uso del territorio esistente o derivante dagli strumenti urbanistici vigenti. Una diversa impostazione coinciderebbe col prendere atto della situazione di fatto e rinunciare a priori al governo del territorio. In altre parole la zonizzazione acustica è un piano urbanistico di settore e va ben distinta dalla mappatura acustica che può essere assimilata ad una "fotografia" del livello di inquinamento acustico esistente.

Ribadiamo inoltre che l'inquadramento acustico proposto, che prevede praticamente per tutto il centro abitato la classe IV, proviene da una elaborazione oggettiva dei vari parametri previsti dalle normative e non vuole certo penalizzare alcune fasce di popolazione.

Infatti in genere sono proprio le fasce più deboli della popolazione residente a vivere nei quartieri più degradati, non potendo permettersi quartieri residenziali, caratterizzati generalmente da minore densità edilizia ed abitativa nonché minore presenza o assenza di attività e conseguente minore impatto acustico.

Si ricorda che nella stesura del Piano di Risanamento Acustico occorrerà prevedere una graduatoria degli interventi e non è pensabile che tali interventi, pur necessari, siano tutti attuabili nel breve-medio periodo.

Orbene, la graduatoria necessariamente dovrà tenere conto, assieme ad altri parametri, anche del valore dello scostamento esistente tra il limite fissato dalla zonizzazione acustica ed il livello di rumore rilevato dalla mappatura acustica.

Ma, siccome riteniamo che il limite di 65 dB(A) costituisca un valore assoluto "invalicabile" nelle zone abitate, ne discende che sarebbe sbagliato dare la stessa priorità ad interventi su aree con livelli di rumorosità in assoluto diversi, ma con uguale differenziale dal limite di zona e, in ultima analisi, significherebbe utilizzare risorse per migliorare una situazione che già oggi si presenta decisamente meno allarmante.

Dove concordiamo e' invece nel timore che nelle zone di classe IV ad oggi aventi livelli di rumorosità inferiori al limite di zona, si possa avere un peggioramento della situazione acustica esistente.

Ricordiamo che in parte questo rischio è scongiurato dall'esistenza per tutte le zone (ad esclusione della zona VI) del criterio differenziale, tuttavia quale clausola di maggiore salvaguardia riteniamo giusto introdurre nelle norme d'attuazione il punto "6.6 Nuove attività imprenditoriali" così come illustrato nella nostra precedente comunicazione.

Risposta alle osservazioni puntuali

- Individuazione delle zone omogenee: l'utilizzo delle zone omogenee quali unità territoriali base di indagine deriva sicuramente dalla necessità di disporre di dati statistici adeguati. D'altra parte le zone omogenee sono utilizzate in tutti gli studi urbanistici del comune (PRG, PUT) per cui trascurarle potrebbe comportare delle disomogeneità rispetto agli altri strumenti urbanistici. D'altro canto il loro utilizzo ha comportato l'evitare il rischio di una zonizzazione acustica eccessivamente frammentata, quale quella ottenibile mediante le sezioni censuarie.
- Densità attività commerciali: L'USL contesta l'uso dei percentili per la suddivisione nelle tre fasce (bassa, media, alta) del parametro "densità attività commerciali" affermando

che ciò non e' previsto dalle norme regionali. Ricordiamo che la regione nelle sue direttive parla di "valore medio" del comune senza specificare di quale media si tratta. Ammesso che la regione volesse riferirsi alla media aritmetica questa consente la suddivisione in due fasce e non in tre. L'uso dei percentili non e' una invenzione dei progettisti, ma e' stato proposto da autorevoli esperti del settore ed in particolare del compianto Prof. Mario Cosa, già' consulente tra l'altro, su questi temi, della Regione Lazio e dello stesso Ministero dell'Ambiente. Per restare in comuni vicini a Verona, le zonizzazioni acustiche di Vicenza e di Bolzano si basano sullo stesso principio. Con ciò i criteri delle zonizzazioni acustiche sono ancora in fase sperimentale non si vuol dire che la proposta, peraltro non completa, della USL sia da rigettare, semplicemente si vuol ribadire che i criteri seguiti sono, tra i vari proposti in letteratura, quelli ritenuti più congrui dai progettisti.

- Presenza di traffico veicolare e ferroviario: Non ci e' chiara l'osservazione formulata. Ribadiamo che la presenza di vie di traffico veicolare o ferroviario, nella nostra classificazione non ha influito sulla zonizzazione areale, ma esclusivamente sulle fasce di pertinenza di dette vie. Riteniamo evidente la motivazione per cui le strade inquadrare in classe III attraversanti zone di classe IV siano inserite anch'esse in classe IV: non ha senso infatti proteggere le strade (sorgenti sonore), bensì le fasce attigue.
- Aree adibite ad attività scolastiche: Concordiamo in linea di principio con l'osservazione. Riteniamo che l'opportunità di utilizzare le aree di pertinenza delle scuole non come parcheggi, ma per attività ludico-sportive sia in generale da favorire. Questo non può comportare però l'inquadramento di queste aree di pertinenza in classe I che comporta uno stato di quiete pressochè assoluto, incompatibile con le suddette attività, per cui l'inquadramento da prevedersi dovrebbe essere in classe II o III. In ogni caso riteniamo che tale scelta debba essere fatta caso per caso.
- Definizione delle zone di transizione: in relazione e' specificato che il titolare dell'attività rumorosa può anche non prevedere fasce di rispetto purché riesca a garantire, al confine dell'insediamento produttivo, il rispetto del limite della classe III, ad esempio tramite opere di contenimento. Ciò per rispettare il divieto di immissioni di rumore nelle zone più tutelate.
- Attività all'aperto permanenti: Si ritiene che una deroga generale per le attività ludico-sportive ai limiti di zona come formulata nella proposta di zonizzazione consenta, pur nel rispetto di una generale tutela dall'inquinamento acustico, dei livelli di socializzazione importanti per la collettività.
- Attività all'aperto temporanee in deroga: Lo spirito della norma proposta e' quello di una semplificazione degli adempimenti burocratici, per operazioni quali ad esempio la manutenzione del verde, di primaria importanza per la tutela ambientale. I limiti posti dalla norma ci sembrano ampiamente tutelanti.

A completamento delle controdeduzioni formulate dalla società incaricata sembra utile, in relazione alle osservazioni espresse dall'ULSS, in particolare quelle riferite al dato della densità di popolazione e di attività artigianali, sottolineare quanto segue:

nel percorso di costruzione della zonizzazione acustica i parametri utilizzati sono stati pesati diversamente in funzione delle indicazioni della D.G.R. 4313/93 o di altre normative regionali, al fine di creare diverse "combinazioni" (sei per la precisione) tra le quali e' stato operato il confronto ed individuando in tal modo l'ipotesi più tutelante per la popolazione.

Il percorso seguito appare evidente confrontando le sei ipotesi emerse risultanti dalle tavole intermedie di classificazione delle zone omogenee.

Si aggiunga che, nella realtà cittadina, la quasi totalità del rumore deriva dall'attività umana non legata a sorgenti fisse ed in particolar modo dal traffico: diventa quindi non significativo, sotto il profilo acustico, il distinguo tra attività artigianali ed industriali a parità di incremento della attività umana indotta dalle stesse.

Osservazioni delle Associazioni di categoria

A seguito dell'istituzione dello "Sportello unico dell'impresa" si è ritenuto opportuno effettuare un incontro al fine di raccogliere eventuali osservazioni degli aderenti alle Associazioni di categoria (Associazione Industriali, API, Associazione Artigiani Riuniti, Unione Provinciale Artigiani, Confederazione Nazionale Artigianato ed Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) per meglio valutare la necessità di adeguamenti del piano.

Durante l'incontro sono stati illustrati ai presenti criteri e principi adottati per la realizzazione del piano; in seguito sono pervenute osservazioni da parte di alcune delle industrie, soprattutto caratterizzate dalla lavorazione a ciclo continuo; dette osservazioni sono state previamente valutate dagli uffici ed in seguito sono state trasmesse alla Società incaricata le proposte di adeguamento ritenute accettabili ed in linea con i basilari principi ispiratori del Piano di zonizzazione.

Acquisite in data 8 maggio 1998 dalla Società Consulenti Ambientali le variazioni apportate alla cartografia del piano, (all. C), si ritiene ora di poter proporre a codesto onorevole Consiglio, l'approvazione del piano di zonizzazione previsto dalla l. 26 ottobre 1995 n. 447.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il progetto preliminare relativo ai lavori in argomento, redatto dalla Società "Consulenti Ambientali S.r.l." di Genova;
- Visti i pareri espressi da: Settore Traffico, Circoscrizioni, 1^a - 3^a - 5^a - 7^a e 8^a e dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 20 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Preso atto delle controdeduzioni del progettista;
- Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 7 legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- Viste le fonti normative di riferimento ed in particolare: D.P.C.M. 1.3.91; l. 26.10.1995 n. 447; D.P.C.M. 14.11.97 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 4313 del 21.09.93;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e precisamente:

- * che in data 5.3.1998 il responsabile del servizio proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECOLOGIA

f.to D.ssa Tatiana Basso

- * che in data 18.5.1998 il dirigente del settore Ragioneria e Finanze ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8

giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

IL DIRIGENTE SETTORE

f.to Rag. Luigi Paloschi

D E L I B E R A

- 1) di adottare il Piano di zonizzazione acustica della città di Verona costituito dai seguenti elaborati, agli atti della presente deliberazione:

A) Relazione generale (da pag.1 a pag.51);

B) Norme di attuazione e disciplina delle attività rumorose (da pag.52 a pag.55) come integrata dalla modifica citata nelle premesse alla presente deliberazione a pag.13:

"NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI";

C) Le seguenti tavole di progetto:

- 10-08-02-ZA-02-1 (All. 1);
- 10-08-02-ZA-02-2 (All. 2);
- 10-08-02-ZA-02-3 (All. 3);
- 10-08-02-ZA-02-4 (All. 4);

redatte su cartografia EIRA del territorio comunale in scala 1:10.000;

D) Allegati: criteri per l'individuazione delle priorità e delle modalità per la redazione del piano di risanamento;

- 2) di approvare altresì la modifica introdotta con le controdeduzioni trasmesse dalla Società incaricata in data 2 febbraio 1998 ed in particolare la seguente prescrizione:

"6.6 Nuove attività imprenditoriali: Al fine del progressivo miglioramento del livello di rumore ambientale esistente nelle aree fortemente antropizzate inquadrare nelle classi III e IV, la documentazione di impatto acustico prevista dai commi 2 e 4 art. 8 L. 447/95, dovrà dimostrare il rispetto dei limiti della classe II per nuove attività previste in classe III ed il rispetto dei limiti della classe III per nuove attività previste in zona di classe IV", in quanto rispondente ai criteri fissati con le più recenti normative di attuazione (D.P.C.M. 14.11.97);

- 3) di stabilire che:

- il servizio Ecologia provveda, avvalendosi delle prestazioni professionali già affidate alla società Consulenti Ambientali S.r.l. di Genova, ai successivi adempimenti previsti dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447 ed in particolare alla:

* individuazione delle linee generali di intervento per la riduzione del rumore delle diverse zone cittadine e redazione di un piano di risanamento basato sui seguenti parametri da considerarsi per l'individuazione delle priorità e precisamente:

- a- popolazione media sovraesposta (ottenuta moltiplicando la densità abitativa media dell'area per l'estensione della zona interessata);
- b- entità del superamento rispetto al limite di zona;

- c- aree abitate con valore medio di rumorosità che ecceda, durante l'intero periodo diurno il limite di 70 dB(A) e, durante l'intero periodo notturno, il limite di 60 dB(A);
- d- superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6 della legge 447/95;
- e- classificazione acustica dell'area interessata;
- f- valutazione di eventuali segnalazioni di molestia dai residenti interessati; meglio specificati nell'allegato di cui alla lett. D) del precedente punto 1).

* predisposizione dei tre progetti-pilota sulle aree urbane più a rischio, dando atto che la realizzazione degli stessi troverà parziale copertura finanziaria con i fondi stanziati dal CIPE con deliberazione 21 dicembre 1993 ed assegnati al Comune di Verona con DMA 14 settembre 1996, nell'ambito del Piano Triennale per la tutela dell'ambiente 1994/1996;

- 4) di far riserva di approvazione del piano di risanamento, di cui al punto precedente, comprensivo dei 3 progetti-pilota, ai sensi dell'art. 7 della più volte citata l. 447/95 assicurando, così come stabilisce il medesimo testo normativo, il coordinamento con il piano urbano del traffico.

Il Dirigente del Servizio Ecologia proponente, provvederà all'esecuzione.

I settori Urbanistica - Ufficio del Piano Regolatore- Traffico e Circolazione sono invitati a collaborare con l'ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.

Esito della votazione

voti favorevoli	26
voti contrari	0
astenuti	8

delibera approvata